

In alcuni casi, la donazione indiretta (che normalmente subisce la tassazione con l'imposta di donazione) non corre, tuttavia, il rischio di subire l'applicazione dell'imposta di donazione: l'articolo 1, comma 4-bis, del d. lgs. 346/1990 sancisce infatti che "ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

Pertanto, il problema di giustificare la dotazione finanziaria di un determinato soggetto nell'acquisto di un immobile è risolvibile, con facilità disarmante, mediante una "semplice" dichiarazione dell'acquirente stesso (suffragata con dati probatori) di aver ricevuto la provvista del denaro per "donazione" da parte di altri (ad esempio: un genitore) oppure mediante l'intervento all'atto di acquisto del "donante" stesso per dichiarare appunto di essere lì presente al fine di fornire la provvista: all'Erario basterà il prelievo (imposta di registro o Iva) effettuato sul trasferimento immobiliare.

Problemi di tassazione della donazione indiretta invece si presentano in casi diversi da quelli appena illustrati, e cioè diversi da quelli nei quali la donazione risulti da un atto cui è stata applicata l'imposta proporzionale di registro o l'Iva: infatti, nell'articolo 2, comma 47, del dl 262/2006, nella modifica derivante dalla legge di conversione, si dispone che alle donazioni va applicata la disciplina fiscale recata dal "decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001" (vale a dire il testo unico dell'imposta di successione e donazione quale era vigente il giorno prima dell'entrata in vigore della legge 383/2006, che appunto sopprime queste imposte).

Ebbene, nell'ambito di detto testo unico, appena prima dell'abolizione dell'imposta di donazione era stato introdotto l'articolo 56-bis (ad opera dell'art. 69, comma 1, lett. p), della legge 21 novembre 2000, n. 342) il quale venne a disciplinare, come esito di un dibattito più che decennale sul punto, la tassazione delle "donazioni indirette" (che prima non si sapeva bene se e come tassare).

L'articolo 56-bis del d. lgs. 346/1990 venne dunque a concedere al contribuente la seguente alternativa:

a) sottoporre volontariamente la donazione indiretta a tassazione con le aliquote del 3, 5 e 7 per cento (per i valori eccedenti la franchigia di 350 milioni di vecchie lire);

b) subire la tassazione del 7 per cento (sempre sopra i 350 milioni di lire) qualora non si fosse proceduto a detta registrazione volontaria e la esistenza della liberalità venisse conosciuta dagli uffici fiscali nell'ambito di "procedimenti diretti all'accertamento di tributi".

Il caso "classico" dell'emersione della donazione indiretta è quello del contribuente che la "confessi" in occasione di un accertamento sintetico per incrementi patrimoniali, al fine di vincere la presunzione di aver sostenuto la spesa con redditi,

non dichiarati, conseguiti nell'ultimo quinquennio (articolo 38, comma 5, dpr 600/1973).

Il principale problema che oggi si pone è però nel coordinamento delle norme interessate: infatti, ad esempio, l'articolo 56-bis non solo fa riferimento ad aliquote (3, 5 e 7 per cento) diverse da quelle disposte dalla legge di conversione del dl 262 (4, 6 e 8 per cento); ma anche considera una franchigia di 350 milioni di lire per ciascun beneficiario quando invece la franchigia è oggi disposta in 1 milione di euro per le sole donazioni tra coniugi o parenti in linea retta.

Ora, la tesi che pretenda l'inapplicabilità dell'articolo 56-bis alle donazioni indirette del futuro, a causa di queste imperfezioni di coordinamento normativo, appare una tesi troppo formalistica; **più appropriato appare ritenere l'applicazione della norma sulla tassazione delle donazioni indirette con le nuove aliquote del 4, 6 e 8 per cento e con la franchigia di 1 milione se beneficiari dell'arricchimento per donazione indiretta siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante.**